


REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI


APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N°9 DEL 19/04/2000

MODIFICATO CON ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N° 43 DEL 30/11/2016

Il Segretario Generale
Dott. Guido Mazzocco



Il Sindaco
Claudio Pettinelli



REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

TITOLO 1

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1

REGOLAMENTO – FINALITA'

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari è disciplinato dalla legge, con particolare riferimento al D.L.vo 267/2000, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

ART. 2

CONSIGLIERI COMUNALI

2. I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

ART. 3

PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO. CONSIGLIERE ANZIANO

1. La prima seduta del Consiglio è convocata entro i dieci giorni dalla programmazione degli eletti ai sensi dell'art. 40 del D.L.vo 267/2000.
La seduta è convocata dal Sindaco ed è presieduta dallo stesso.
2. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi degli artt. 40 e 73 del D.L.vo 267/2000.

ART. 4

PRIMI ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO

1. Nella prima seduta convocata e da tenersi ai sensi della legge 25/3/1993 n. 81, il consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:
 - 1- convalida degli eletti;
 - 2- giuramento del Sindaco
 - 3- linee di mandato
 - 4- comunicazione dei componenti della giunta
 - 5- nomina la commissione elettorale comunale

TITOLO III
COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 9
ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE

Possono essere costituite commissioni.

Le commissioni consiliari costituiscono articolazioni del consiglio comunale;

ogni commissione è composta da n. 3 consiglieri comunali, di cui n.1 in rappresentanza della minoranza;

è comunque garantita la rappresentanza di ogni gruppo consiliare;

la designazione dei consiglieri appartenenti alla maggioranza consiliare è fatta dalla maggioranza, quella dei consiglieri appartenenti alla minoranza è fatta dalla minoranza;

la nomina dei consiglieri designati viene fatta con provvedimento del Sindaco;

in caso di mancata designazione dei componenti o in caso di accordo non raggiunto all'interno della maggioranza o all'interno della minoranza, provvede il Sindaco;

le commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo consiglio;

le commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame;

con le stesse modalità si procede anche alla costituzione dei componenti;

ART. 10
NOTIZIE SULLA COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI

1. Il Presidente del Consiglio nella prima seduta consiliare utile, informa l'assemblea dell'avvenuta costituzione delle commissioni consiliari.

ART. 11

INSEDIAMENTO

1. La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro il termine ordinario di 15 (quindici) giorni dalla data della relativa costituzione. Detta seduta è convocata e presieduta, solo per questa occasione, dal Presidente del Consiglio Comunale;
2. La commissione nella sua prima adunanza procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente;
3. La elezione del Presidente ha luogo con votazioni a scrutinio segreto. Ogni commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti i più anziani di età.

ART. 12

CONVOCAZIONE

1. Il Presidente convoca la commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze e nomina il vice presidente;
2. Il vice presidente disimpegna le funzioni del presidente in caso di assenza o impedimento;
3. La convocazione delle commissioni nonché l'ordine del giorno sono partecipati al Presidente del Consiglio comunale e all'Assessore competente per materia.

maggioranza ed alla opposizione in rapporto ai Consiglieri dai quali esse sono costituite e la presenza dei due sessi.

3. Il Presidente della Commissione è eletto con votazione alla quale prendono parte soltanto i Consiglieri dei gruppi di minoranza ed il voto può essere attribuito solo agli appartenenti ai gruppi predetti. Sono nulli i voti eventualmente attribuiti a Consiglieri di altri gruppi. E' letto il Consigliere di minoranza che ottiene il maggior numero di voti ed a parità di voti il più anziano di età.
4. La Commissione consiliare di controllo e garanzia esercita le sue funzioni attraverso:
 - a. La verifica periodica trimestrale dello stato di attuazione, da parte del Sindaco e degli Assessori, delle scelte strategiche effettuate con le linee programmatiche generali;
 - b. Il controllo del rispetto dei tempi di attuazione delle previsioni comprese nel programma – elenco annuale dei lavori pubblici;
 - c. La verifica delle risultanze del controllo di gestione relative allo stato di attuazione degli obiettivi programmati con le previsioni di bilancio;
 - d. Le relazioni ed i referti dell'organo di revisione economico-finanziaria;
 - e. Le relazioni e segnalazioni del difensore civico;
 - f. L'attivazione degli accertamenti e controlli dei quali sia incaricata dal Consiglio comunale;
5. La Commissione presenta al Consiglio, tramite il Presidente, relazioni informative dei risultati dell'attività esercitata.
6. La Commissione si avvale, per l'esercizio delle sue funzioni dell'attività di supporto dell'ufficio del Consiglio comunale.
7. La Commissione ha diritto di accesso, sotto l'obbligo del segreto d'ufficio, agli atti degli uffici e servizi comunali per effettuare le verifiche, i controlli e gli accertamenti previsti dal precedente IV comma. I dirigenti, i responsabili e l'altro personale addetto agli uffici e servizi sono tenuti a prestare alla Commissione tutta la collaborazione dalla stessa richiesta.

ART. 16

COMMISSIONE DI INDAGINE

1. Su proposta del Presidente, su richiesta di almeno 2/5 dei Consiglieri in carica od a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal Collegio dei Revisori dei conti o dal Difensore Civico, il Consiglio Comunale può costituire, nel suo interno, Commissioni speciali di indagine sull'attività dell'Amministrazione, incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e dei servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.
2. La deliberazione che, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, costituisce la Commissione, definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale. Della Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il Presidente.
3. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del coordinatore i dirigenti ed i responsabili degli uffici e servizi sono tenuti a mettere a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta o allo stesso connessi.
4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio, del Sindaco, della

2. La Giunta comunale, con deliberazione motivata e per la trattazione di specifici argomenti, può disporre che la riunione del Consiglio si svolga in altro luogo.
3. Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale svolgimento delle proprie funzioni.
4. Per le riunioni fuori della sede comunale, il Presidente del Consiglio deve darne notizia al pubblico almeno ventiquattro ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'Albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 20

SESSIONI

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie o straordinarie ed urgenti.
2. Può essere riunito in sessione straordinaria anche a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al comune.
3. La riunione del Consiglio deve avere luogo entro il termine di 20 giorni dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.
4. Può essere riunito dal Prefetto, tutte le volte che il Presidente del Consiglio, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.
5. Il Presidente del Consiglio presiede il Consiglio, In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio Comunale, presiede il sindaco, in assenza o impedimento di quest'ultimo, presiede il Vice sindaco.

ART. 21

CONVOCAZIONE

1. La convocazione dei consiglieri va disposta dal Presidente del Consiglio Comunale con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio a mezzo del messo comunale o mediante pec, se in possesso del consigliere, o per mail se autorizzato dal consigliere.
2. L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal consigliere ed è valido anche se il consigliere è assente dalla sua sede, purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal consigliere stesso indicata. Può anche essere spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. Qualora il consigliere abbia residenza in altro comune, deve eleggere domicilio nel comune di Mandela e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.
4. Il personale incaricato della notifica deve presentare la cedola comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.
5. L'avviso per le sessioni ordinarie con l'elenco degli argomenti va consegnato ai consiglieri almeno 5 giorni prima della data fissata per la prima riunione; per le altre sessioni, va consegnato almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Per le sedute urgenti entro le 24 ore precedenti la data di adunanza.
L'avviso di convocazione deve essere formulato in maniera chiara, tale da consentire la individuazione degli argomenti da trattare.
6. Nei casi d'urgenza, che va motivata nell'avviso, l'avviso medesimo, unitamente all'elenco degli argomenti, alla documentazione ed alla proposta di deliberazione, viene consegnato almeno ventiquattro ore prima..

ART. 24

ORDINE DEL GIORNO

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Presidente e/o ad un quinto dei consiglieri assegnati.
2. Quando il consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.
3. Il Consiglio può discutere esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. La inversione degli argomenti, su proposta del Presidente del Consiglio Comunale o a richiesta di un consigliere è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 25

DESIGNAZIONE DEGLI SCRUTATORI

1. All'inizio di ciascuna seduta, effettuato l'appello, il Presidente del Consiglio Comunale designa due consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore in caso di votazioni segrete e/o per schede. La minoranza deve essere sempre rappresentata con un proprio consigliere tra gli scrutatori.
2. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede nel conteggio dei voti.

ART. 26

SEDUTE . ADEMPIMENTI PRELIMINARI

1. Il Presidente del Consiglio Comunale in apertura di seduta, informa l'assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o in qualche modo, posso riguardare l'andamento dell'amministrazione.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale dà comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita che ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.
3. In mancanza di osservazioni, i verbali si intendono approvati senza necessità di votazione. Se vi sono osservazioni, il Presidente del Consiglio Comunale fa dare lettura dei verbali cui queste si riferiscono. La votazione può aver luogo per alzata di mano.
4. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure fatti personali.
5. I consiglieri che non intervengono alle sessioni ordinarie devono darne giustificazione.

ART. 27

PUBBLICITA' E SEGRETEZZA DELLE SEDUTE

1. Le sedute dei Consigli sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e le moralità delle persone.

2. Il Presidente del Consiglio Comunale può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

ART. 32

PRENOTAZIONE PER LA DISCUSSIONE

1. I consiglieri chiedono di poter parlare sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. Qualora intendano fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono previamente informare il Presidente del Consiglio Comunale e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di dieci minuti.

ART. 33

SVOLGIMENTO INTERVENTI

1. Il Presidente del Consiglio Comunale concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile gli oratori appartenenti a gruppi diversi.
2. I consiglieri che hanno chiesto di parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.
3. I consiglieri possono intervenire per non più di due volte nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazione di voto, di fatto personale, per richiamo al regolamento ed all'ordine del giorno.

ART. 34

DURATA INTERVENTI

1. Il consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Presidente del Consiglio Comunale.
2. La durata degli interventi in consiglio non può superare:
 - I trenta minuti per la discussione sulle proposte di deliberazione, riguardanti il bilancio, il rendiconto, le linee di mandato;
 - I venti minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione;
 - I cinque minuti per gli interventi per dichiarazioni di voto, di fatto personale, per richiamo al regolamento ed all'ordine del giorno.
3. Quando il consigliere supera il termine assegnato per l'intervento il Presidente del Consiglio Comunale può togliergli la parola, dopo averlo invitato a concludere.
4. Il Presidente del Consiglio Comunale richiama il consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi.
5. La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere i termini previsti al punto 2) del presente articolo.
6. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

2. Il Presidente del Consiglio Comunale, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al comune. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

ART. 39

VOTAZIONE

1. I consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, sulla base delle indicazioni del Presidente del Consiglio Comunale.
2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.
3. Terminate le votazioni, il Presidente, con l'assistenza di tre consiglieri con funzione di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta che ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
4. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
5. I consiglieri che dichiarano di astenersi volontariamente dalla votazione, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.
6. I consiglieri devono allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, o di interessi, liti o contabilità dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferimento di impieghi ai medesimi.

ART. 40

IRREGOLARITA' DELLA VOTAZIONE

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente del Consiglio Comunale, su segnalazione degli scrutatori o del segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.

ART. 41

VERBALIZZAZIONI RIUNIONI

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario comunale, debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.
2. Essi vanno comunicati all'Assemblea e sono firmati dal Presidente del Consiglio Comunale, e dal Segretario comunale.

ART. 42

DIRITTI DEI CONSIGLIERI

1. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto.

4. Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Presidente del Consiglio Comunale risponde nella prima seduta utile da tenersi entro venti giorni.

ART. 47

RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore all'inizio della seduta, allo scopo fissata. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti e possono dal luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto.
2. La replica non può avere durata superiore a dieci minuti.
3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra i consiglieri interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
4. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Presidente, di decadenza dell'interrogazione.

Art. 48

INTERPELLANZE

1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale, consiste nella domanda posta al Sindaco per conoscere i motivi, i criteri e gli intendimenti in base ai quali sono stati adottati alcuni provvedimenti o trattate determinate questioni.
2. Il Sindaco risponde nella prima seduta utile da tenersi entro venti giorni.

Art. 49

SVOLGIMENTO DELLE INTERPELLANZE

1. Il consigliere che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla all'inizio della seduta allo scopo fissata, per un tempo non superiore a dieci minuti.
2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a dieci minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.
3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad un solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.
4. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione da parte del Presidente del Consiglio Comunale di decadenza dall'interpellanza.
5. Il consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

ART. 50

SVOLGIMENTO CONGIUNTO DI INTERPELLANZE E DI INTERROGAZIONI

1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o da argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta allo scopo fissata. Intervengono per primi gli

TITOLO VII

PROCEDURE PARTICOLARI

ART. 55

PROPOSTA DI MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia.
2. Le modalità per la presentazione, per la discussione e per la votazione della mozione stessa sono stabilite dalla legge.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia.

ART. 56

DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

1. Il consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
2. Il consigliere comunale decade altresì dalla carica quando senza giustificati motivi non interviene a 3 (tre) sedute.
3. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche ad istanza di un elettore del comune, Prefetto (o da chiunque altro vi abbia interesse). E' pronunciata dal Consiglio almeno dieci giorni dopo l'avvenuta notifica della relativa proposta.
4. La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si da per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

ART. 57

ADEMPIMENTI IN ORDINE AI DIRITTI DI ACCESSO O DI INFORMAZIONE

1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli uffici della segreteria comunale.

TITOLO VIII

ART. 58

ENTRATA IN VIGORE

1. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.